



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 20/10/2025

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 31.10.2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 281,00 ciascuna per complessivi euro 33.720,00 con decorrenza dicembre 2017.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente a ottobre 2023 in corrispondenza, a detta del ricorrente, della rata n. 58 (residuando pertanto 62 rate).

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro

condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*, di euro **2143,52** (di cui euro 258,33 per *spese di istruttoria*, euro 297,05 per *oneri di distribuzione* ed euro 1588,14 per *commissioni di gestione pratica*).

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso di eventuali quote versate dal datore di lavoro in data successiva all'estinzione del finanziamento o comunque in eccedenza, nonché il rimborso di euro **200,00** per spese di assistenza difensiva (ovvero il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa), oltre alla refusione delle spese della procedura di euro **20,00** e *gli interessi legali dal giorno del reclamo*

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- di aver agito nel rispetto della normativa primaria e delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia;
- le *spese di istruttoria* e *gli oneri di distribuzione* venivano *pattuiti nel contratto di finanziamento come "fissi" e non restituibili in caso di rimborso anticipato* del prestito (come indicato al par. 3 "Costi del credito" e al par. 3.1 "Costi connessi" del modulo SECCI ovvero Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori);
- le *spese di istruttoria* attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto;
- gli *oneri di distribuzione* sono stati trattenuti dall'intermediario ma poi integralmente versati dal medesimo all'agente; parte convenuta non ha mai beneficiato di detti costi che sono *up front* come le *spese di istruttoria* relative ad una formale attività di valutazione preliminare del merito creditizio e quindi non rimborsabili;
- la correttezza dell'impostazione di parte resistente è confermata dal superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, sentenza avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE;
- non risultano rate mensili versate in eccedenza e, comunque, la ricorrente non ha fornito documentazione al riguardo;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente a ottobre 2023 in corrispondenza, a detta dell'intermediario, della rata n. 71 (residuando pertanto 49 rate e non 62 come affermato da parte ricorrente);
- la richiesta condanna al pagamento delle spese di lite non è accoglibile stante la natura facoltativa del ricorso al patrocinio di un avvocato.

L'intermediario convenuto conclude pertanto per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Entrambe le parti concordano sul fatto che il finanziamento è stato estinto nel mese di ottobre 2023; tuttavia, assumono posizioni divergenti in ordine alla rata in corrispondenza della quale il finanziamento sarebbe stato estinto.

Segnatamente, parte ricorrente sostiene che il finanziamento sarebbe stato estinto in corrispondenza della rata n. 58 su totali 120, *con conseguenti 62 rate residue (a scadere)*; l'intermediario convenuto, invece, afferma che le *rate residue ammonterebbero a 49* dal momento che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della rata n. 71 su 120 totali.

Parte resistente a sostegno della propria ricostruzione ha allegato estratto conto da cui si ricava quanto segue:

- la prima rata del piano di ammortamento è stata versata nel mese di dicembre 2017, come affermato dall'intermediario;
- risultano 13 rate sospese e accodate;
- *tenuto conto anche delle suddette rate sospese*, le rate residue risulterebbero a 49/120 totali.

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo), così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, tuttavia, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, è il seguente, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso in esame; v. C. di Coordinamento 5304/2013).

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11^{octies}, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

-
- le *spese di istruttoria* (aventi natura c.d. *up front* in quanto riferite, sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, ad attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento) quantificate da contratto in complessivi euro 500,00 (al netto dell'imposta di bollo) e mai rimborsate dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsate secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **92,41** e non nella (maggior) somma chiesta dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis* (*peraltro calcolato sulla base di un numero di rate residue ingiustificatamente supposto pari a 62, anziché 49, il tutto come sopra specificato*);

-
- le *Commissioni di gestione pratica* (trattandosi di *costo soggetto a maturazione nel tempo* come tale espressamente indicato anche nel contratto all'epoca sottoscritto, c.d. *costo recurring*), voce di costo quantificata in contratto in complessivi euro 3073,82 e rimborsata dall'intermediario, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per euro 1445,15, risulta rimborsata in eccesso per euro 190,01, anziché nella (minore) e corretta somma di euro 1255,14, dovendo il criterio del *pro rata temporis* essere calcolato sul *corretto numero di rate residue pari a 49*, il tutto come sopra specificato;

- gli *oneri di distribuzione* (aventi natura c.d. *up front* in quanto riferiti, sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, ad attività attinenti la rete vendita e l'assistenza in fase di istruttoria e di perfezionamento del contratto, attività che si esauriscono con l'erogazione del prestito), oneri quantificati da contratto in complessivi euro 3372,00 e mai rimborsati dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsati secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **623,18** e non nella (maggior) somma chiesta dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*, (*peraltro calcolato sulla base di un numero di rate residue ingiustificatamente ritenuto pari a 62, anziché a 49, il tutto come sopra specificato*).

Con riguardo alla voce *“oneri di distribuzione”*, il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento e tale obbligo si estende anche alle somme versate dal convenuto direttamente e integralmente all'intermediario del credito (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/20, Collegio di Napoli,

Il Collegio ritiene inoltre non accoglibile la domanda di rimborso di quote versate in data successiva all'estinzione, poiché parte ricorrente non produce le buste paga comprovanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Il Collegio, preso atto delle nuove indicazioni espresse dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 4580/2025, ritiene di non poter accogliere la richiesta di refusione delle spese per assistenza professionale avanzata dal ricorrente. Il citato Collegio di Coordinamento, cui si rinvia per l'ampia motivazione, ha infatti chiarito che, di regola, a carico dell'intermediario soccombente non può essere disposto il rimborso di dette spese dal momento che l'assistenza legale, nella procedura ABF, procedura rientrante nella categoria delle c.d. ADR, non è un obbligo ma una mera facoltà per la parte. La richiamata decisione n. 4580 ha tuttavia precisato che, in presenza di determinate circostanze sotto specificate, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, può essere riconosciuto al ricorrente, quando la sua richiesta viene in tutto o in parte accolta, il rimborso dei costi sostenuti per essersi dovuto avvalere di un'assistenza professionale; detti costi rappresentano infatti un danno emergente per il cliente, danno risarcibile in base alle regole di diritto comune.

Le circostanze cui, secondo il citato Collegio di Coordinamento, è subordinato l'accoglimento di tale richiesta sono tuttavia assenti nel caso in esame dal momento che non si è in presenza di un comportamento gravemente scorretto, né significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico dell'intermediario: il rifiuto del rimborso di alcune voci di costo del finanziamento anticipatamente estinto per cui è ricorso è infatti avvenuto in conformità al regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, quantunque detto regolamento sia stato poi giudicato non conforme al diritto privato europeo come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea nella c.d. sentenza Lexitor e dalla sopravvenuta giurisprudenza interna a seguito dello sviluppo, anche normativo, sopra riportato.

Si aggiunga che, allo stato attuale, in materia di rimborsi ai sensi dell'art. 125 sexies TUB a seguito di anticipata estinzione di finanziamenti, di regola, l'oggetto in sé della controversia, stante anche la natura seriale del contenzioso da un lato e la sedimentazione della giurisprudenza dall'altro, non presenta un carattere particolarmente complesso da giustificare l'opportunità dell'assistenza legale per l'effettività della tutela del cliente.

Alla luce di quanto sopra esposto, la somma totale che l'intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta ad euro **526,00**, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, ai sensi della normativa vigente, oltre agli interessi legali *dalla data del reclamo* al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 526,00 (cinquecentoventisei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI